

Allegato "A"

Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione Friuli Venezia Giulia

a cura della Commissione Regionale per gli interventi assistiti con gli animali
della Regione Friuli Venezia Giulia redatte ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 8/2012 e
basate sulla bozza delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. OBIETTIVI | 4 |
| 3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI | 4 |
| 3.1. Terapia Assistita con gli Animali (TAA) | 4 |
| 3.2. Educazione Assistita con gli Animali (EAA) | 5 |
| 3.3. Attività Assistita con gli Animali (AAA) | 5 |
| 4. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE | 6 |
| 4.1. Per tutti gli IAA | 6 |
| 4.2. Per le TAA, inoltre: | 6 |
| 4.3. Per le EAA, inoltre: | 7 |
| 4.4. Per le AAA, inoltre: | 7 |
| 5. STRUTTURE | 7 |
| 5.1. Centri specializzati di IAA | 8 |
| 5.2. Fattorie didattiche e/o sociali che ospitano interventi di IAA | 10 |
| 5.3. Strutture non specializzate che ospitano interventi di IAA | 10 |
| 6. REGISTRAZIONE | 11 |
| 7. MODALITÀ OPERATIVE | 11 |
| 7.1. Progettazione degli interventi | 11 |
| 7.1.1. <i>Progettazione delle TAA:</i> | 11 |
| 7.1.2. <i>Progettazione delle EAA:</i> | 11 |
| 7.1.3. <i>Pianificazione delle AAA:</i> | 12 |
| 7.2. Monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi | 12 |
| 7.2.1 <i>Monitoraggio</i> | 12 |
| 7.2.2 <i>Valutazione di efficacia</i> | 12 |
| 8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI INTERVENTI | 14 |
| 8.1. Requisiti sanitari | 14 |
| 8.2. Requisiti comportamentali | 15 |
| 8.3. Tutela del benessere animale | 15 |
| 9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI | 17 |

1. PREMESSA

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la consapevolezza che le persone possono trarre notevoli giovamenti da tale relazione e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi. La diffusione in diversi ambiti, sia pubblico sia privato, degli interventi assistiti con gli animali ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico. In questo momento, l'unica norma nazionale di riferimento è rappresentata dall'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *“in materia di benessere degli animali da compagnia e PetTherapy”* che, all'articolo 9, attribuisce alle regioni e province autonome il compito di *“agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, ... adottando iniziative intese ad “agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy”*. Per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia, gli interventi assistiti con gli animali sono stati regolamentati dalla L.R. n. 8 del 2012 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento e stabilisce i parametri da adottare al fine di assicurare il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti.

Gli interventi assistiti con gli animali devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e sul rispetto della legislazione vigente; richiedono, pertanto, l'applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti scientifici e culturali molto diversi.

Le presenti Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia, sono state redatte in conformità con le rispettive Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con gli Animali, attualmente in corso di approvazione da parte del Ministero della Salute. Queste linee guida si prefiggono l'obiettivo di standardizzare i protocolli operativi degli interventi assistiti con gli animali e di armonizzare l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di intervento al fine di tutelare sia il paziente/utente che l'animale impiegato. Tutti quelli che, a vario titolo, si occupano di tali interventi sono chiamati, attraverso il loro impegno, a contribuire alla promozione e

valorizzazione di una corretta interazione uomo/animale e a tale scopo devono essere adeguatamente indirizzati e formati.

2. OBIETTIVI

1. Definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l'impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi.
3. Individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

3. DEFINIZIONI E INDICAZIONI

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti sia a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, sia a persone senza alcun disturbo psicologico o fisio-motorio. Prima di avviare un intervento terapeutico con la mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici specialisti ovvero, nel caso d'impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne esercita la potestà. La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta, secondo il tipo d'intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.

In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

3.1. Terapia Assistita con gli Animali (TAA)

Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede prescrizione medica (di cui al paragrafo 7.1.1).

3.2. Educazione Assistita con gli Animali (EAA)

Intervento di tipo educativo o rieducativo rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento.

L'EAA mira a migliorare il livello di benessere psico-fisico e sociale e la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la mediazione degli animali domestici sono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.

L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:

- prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
- difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;
- disagio emozionale;
- difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
- situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
- condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.

3.3. Attività Assistita con gli Animali (AAA)

Progetto o attività di tipo ludico-ricreativo rivolto sia a soggetti sani sia a diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita e l'interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le attività sportivo-agonistiche con animali.

Nelle AAA la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o a un gruppo d'individui (ad esempio anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico, ecc...).

Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche all'EAA o alla TAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:

- sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
- accrescere la disponibilità relazionale e la capacità di comunicazione;
- stimolare l'attività cognitiva e motoria.

4. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Gli IAA, in particolare la TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori.

La scelta dell'équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato e alla complessità della relazione uomo-animale.

Tutti i componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e competenza relativa agli IAA.

Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

4.1. Per tutti gli IAA

- **Medico veterinario esperto in IAA:** collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore –animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendosi la responsabilità di tale valutazione.
- **Coadiutore dell'animale/tecnico equestre:** prende in carico l'animale durante le sedute. In tali fasi assume la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi comportamentali.

4.2. Per le TAA, inoltre:

- **Responsabile di progetto:** coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
- **Referente d'Intervento:** prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio - sanitario - educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della neuro

e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale, ecc...) e di adeguata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.

4.3. Per le EAA, inoltre:

- **Responsabile di progetto:** coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E' un pedagogo, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta.
- **Referente di Intervento:** prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito sociosanitario - educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale, ecc...) o di diploma di scuola secondaria superiore e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso o di qualifica professionale socio sanitaria.

4.4. Per le AAA, inoltre:

- **Responsabile d'attività:** coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi dell'intervento (attività) o del progetto. Il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto da figure professionali e operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e esperienza e competenza in relazione agli obiettivi dell'intervento o del progetto stesso.

5. STRUTTURE

Gli IAA possono essere erogati presso Centri specializzati, presso fattorie didattiche e/o sociali ed anche presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondano a precisi requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

5.1. Centri specializzati di IAA

I Centri specializzati sono strutture riconosciute, dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti (in conformità alla legge 30 luglio 2010, n. 122), per l'erogazione di IAA sulla base dei requisiti previsti dalle presenti linee guida.

In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:

- Centri specializzati con animali residenziali
- Centri specializzati con animali non residenziali.

Requisiti strutturali

Tutti i Centri specializzati devono prevedere:

- area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- area/e per l'erogazione degli Interventi;
- locali e servizi igienici per gli operatori;
- locale o area per familiari e accompagnatori
- aree di riposo e di igiene per gli animali;
- locale o area destinata agli animali affetti da patologie e che necessitano di terapie;
- eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

I Centri che ospitano animali residenziali devono, inoltre, essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali;

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:

- separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;

- se al chiuso, dotata di almeno una finestra apribile verso l'esterno in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione naturale nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire un congruo periodo di riposo agli animali;
- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari appropriati in numero e di dimensioni sufficienti rispetto al numero e dimensioni degli animali presenti;
- tali da consentire adeguato esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati;

Devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

Requisiti gestionali

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di IAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. Rappresentante legale;
2. Direttore Sanitario, in caso di TAA, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. Responsabile del centro, in caso di EAA, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione al progetto.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. Direttore Sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero dei soggetti ospitati.

5.2. Fattorie didattiche e/o sociali che ospitano interventi di IAA

Gli IAA possono essere svolti anche presso fattorie didattiche e/o sociali rispondenti ai requisiti di cui al DPR FVG 22 gennaio 2010, n° 07/Pres. (L.R. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18) e ss.mm.ii.

5.3. Strutture non specializzate che ospitano interventi di IAA

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), residenziale (case di riposo, istituti di accoglienza per orfani, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici), ricreativo (maneggi) e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente.

Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che ospitano animali residenziali devono essere appositamente riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti (ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122) sulla base dei requisiti previsti dalle presenti linee guida .

Se le strutture non specializzate ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi previsti al paragrafo 5.1 .

6. REGISTRAZIONE

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta devono registrarsi presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

7. MODALITÀ OPERATIVE

7.1. Progettazione degli interventi

È compito dell'équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi. La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

7.1.1. Progettazione delle TAA:

- prescrizione da parte del medico specialista e/o dello psicologo-psicoterapeuta che deve informare il medico di base del paziente;
- individuazione del responsabile di progetto;
- coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento;
- coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati al prescrittore e a eventuali familiari.

7.1.2. Progettazione delle EAA:

- valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o Istituzioni;
- identificazione del responsabile di progetto;

- coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell'intervento;
- individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
- stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
- realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.

7.1.3. Pianificazione delle AAA:

- Definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
- Costituzione dell'équipe multidisciplinare;
- Realizzazione dell'attività/ progetto e relazione conclusiva

7.2. Monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi

7.2.1 Monitoraggio

Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sull'utente, sull'animale e sull'interazione uomo-animale e deve essere accuratamente registrato.

In particolare, devono essere annotati, sia per l'utente sia per l'animale, eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive sia negative, cambiamento dell'attenzione, modifiche comportamentali, etc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

7.2.2 Valutazione di efficacia

L'efficacia è valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui "cambiamenti" degli utenti verificati anche sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio ICF

International Classification of Functioningdisability and health). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI INTERVENTI

Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo.

Le specie impiegate sono:

1. Cane;
2. Cavallo;
3. Asino;
4. Gatto;
5. Coniglio.

L'impiego di specie domestiche diverse da quelle sopra elencate può essere autorizzato dalla Commissione Regionale per le terapie e gli interventi assistiti con gli animali della Regione Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.

L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, è valutata dal veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.

Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata.

Secondo le specificità dell'intervento, il medico veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.

8.1. Requisiti sanitari

Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi.

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le

profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo d'identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi della sua gestione.

8.2. Requisiti comportamentali

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del medico veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi comportamentalisti al fine del rilascio dell'idoneità comportamentale dell'animale. Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie.

L'educazione dell'animale inoltre deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.

I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario eseguire una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

8.3. Tutela del benessere animale

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi d'inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo d'indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo d'intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.

9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli IAA, in particolare le TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti linee guida in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende:

- a. un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato del centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali
- b. un corso di specializzazione post-laurea o un master nell'ambito degli IAA tenuto presso un'Università Italiana
- c. un corso di perfezionamento post-laurea tenuto presso un'Università Italiana o strutture pubbliche operanti nell'ambito dell'IAA
- d. titoli equipollenti italiani o esteri di cui ai punti a. e b. (la cui equipollenza sarà valutata dalla commissione regionale del Friuli Venezia Giulia in maniera insindacabile previa presentazione di un *curriculum vitae* e dei percorsi formativi da parte del richiedente).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE